

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARLATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1966

Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1953, n. 968, prevede la concessione di indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di fatto di guerra, a favore di cittadini italiani e di enti e società di nazionalità italiana.

Si è dato il caso che un proprietario di bene distrutto o danneggiato per fatto di guerra abbia conseguito la cittadinanza italiana (per esempio, per matrimonio con cittadino italiano) successivamente all'evento bellico; oppure che un cittadino italiano abbia ereditato da uno straniero un bene, distrutto o danneggiato per fatto di guerra, in data posteriore all'evento bellico.

Ora, la dizione della legge in oggetto non consente una interpretazione estensiva dei benefici previsti ai casi su menzionati: ciò

contrasta evidentemente col principio di equità e con lo spirito stesso del provvedimento che mira alla ricostruzione ed allo sviluppo del patrimonio nazionale.

Il presente disegno di legge tende ad eliminare tale ingiusta eccezione: esso prevede l'inserimento di un comma integrativo fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, quale risulta formulato dall'articolo unico che si sottopone al vostro esame.

Va notato che non si prevede alcuna spesa in più dei normali stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio dello Stato e non si presenta, quindi, alcun problema di copertura, dato anche l'esiguo numero di casi cui il provvedimento si riferisce. Si confida, pertanto, che esso avrà la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è inserito il comma seguente:

« L'indennizzo o contributo di cui al comma precedente sono concessi pure ai danneggiati che abbiano acquistato la cittadinanza italiana successivamente all'evento bellico che causò il danno e l'abbiano conservata fino alla data di liquidazione dell'indennizzo o del contributo, anche quando i beni danneggiati siano stati trasferiti a qualsiasi titolo da cittadini stranieri ».